Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale ,, n. 22 del 26 gennaio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 26 gennaio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.

Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1960.

Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1955, che ha approvato la convenzione, stipulata il 21 febbraio 1955 tra il Ministero delle finanze e la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, con la quale è stata affidata alla Cassa stessa la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Calabria per il periodo dal 23 febbraio 1955 al 31 dicembre 1955, convenzione che, per effetto di tacite proroghe previste dall'art. 15 della stessa, è scaduta il 31 dicembre 1959;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, che ha approvato la convenzione stipulata il 20 febbraio 1956 tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, in virtù della quale è stata affidata, al medesimo istituto la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo per il periodo dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, convenzione che, per effetti di tacita proroga prevista dall'art. 15 della stessa, è scaduta il 31 dicembre 1959;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, che ha approvato la convenzione stipulata il 20 febbraio 1956 tra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli, con sede in Napoli, con la quale è stata affidata al Banco stesso la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Puglie e della Lucania per il periodo dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957, convenzione che, per effetto di tacita proroga prevista dall'art. 15 della stessa, è scaduta il 31 dicembre 1959;

Viste le convenzioni in data 20 febbraio 1956 approvate con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, confermanti, per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Sardegna, del Lazio, della Toscana e dell'Umbria, del Piemonte, delle Venezie, della Lombardia, stipulate tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, il Banco di Sardegna (già Istituto di credito agrario per la Sardegna), con sede in Cagliari; il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma; il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena; l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino; l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia; la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano, con sede in Milano: convenzioni che, per effetto di tacita proroga prevista dall'art. 15 delle stesse, sono scadute il 31 dicembre 1959;

Considerata l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione di provvedere al rinovo delle suddette convenzioni per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, con l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nelle convenzioni stipulate in data 19 maggio 1960 ed allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e con il quale vengono approvate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni stipulate il 19 maggio 1960 con la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con il Banco di Napoli, con l'Istituto di credito delle Casse di riparmio italiane, con il Banco di Sardegna, con il Banco di Santo Spirito, con il Monte dei Paschi di Siena, con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e la Banca Popolare di Milano, con le quali è confermata ai predetti Istituti di credito, per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Calabria, dell'Abruzzo, delle Puglie e della Lucania, delle Marche, della Sardegna, del Lazio, della Toscana e dell'Umbria, dell'Emilia e della Romagna, della Liguria, del Piemonte, delle Venezie, della Lombardia.

Dette convenzioni sono allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1960
Registro n. 68 Finanze, foglio n. 177. — BENNATI

Convenzione con la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Calabria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi e la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, rappresentata dal suo presidente avv. Alfio Pisani, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Cassa di risparmio della Calabria in data 21 febbraio 1955, approvata con il decreto ministeriale 23 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1955, con la quale fu affidato alla detta Cassa di risparmio il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Calabria dal 23 febbraio 1955 al 31 dicembre 1955 e prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1959, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania di continuare ad effet-

tuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle provincie seguenti: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania continuerà a mantenere a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Cosenza, ed un Magazzino ausiliario presso la sede di Reggio Calabria, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 1000 milioni la scorta dei valori bollati di cui i suddetti Magazzini sono stati già dotati. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dalla Cassa.

Art. 5.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a tener fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori la detta Cassa non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni, ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti, in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Cosenza o di Reggio Calabria.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, la Cassa di risparmio si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Messina, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Cosenza, ed in quello ausiliario di Reggio Calabria, della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato, o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Cosenza e di Reggio Calabria o a quelle Intendenze di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalle predette stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario suindicati, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa, e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai Magazzini centrale ed ausiliario, sono, invece, a carico della Cassa di risparmio.

Art. 10.

La Cassa si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di credito corrispondenti, o di apposite rappresentanze, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e la Cassa, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la Cassa intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dalla entrata in vigore della presente convenzione, la Cassa dovrà comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni, e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete alla Cassa la seguente provvigione:

lire 3,30 % fino ad un importo di lire 1300 milioni;

lire 0,30 % sull'importo eccedente i 1300 milioni.

Nessun'altro aggio, provvigione o compenso spetta alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ed alle sue dipendenze, Istituti di credito corrispondenti o rappresentanze, per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e la Cassa, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Cosenza ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è tenuta a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

La Cassa si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad essa affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso i Magazzini centrale ed ausiliario della Cassa, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad essa affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso i Magazzini centrale e ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la precedente convenzione e di quelli che essa si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alla precedente convenzione ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 35.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati alla predetta Cassa.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro della Calabria, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed ha durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania
AVV. ALFIO PISANI

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga a provvedere alla distribuzione di valori bollati a mezzo di proprie dipendenze, rappresentanze o corrispondenti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Acri	Cosenza	Via V. Padula, 93
2	Amantea	Id.	Via Vittorio Emanuele, 2
3	Amendolara	Id.	Presso signora Raffetta Giuseppina
4	Belvedere Marittimo	Id.	Salita Maggiore Mistorni
5	Cariati	Id.	Piazza Cinquecento
6	Carolei	Id.	Corso Mazzini, 105
7	Cassano Jonio	Id.	Via Garibaldi, 4
8	Castrovillari	Id.	Corso Garibaldi
9	Cetraro	Id.	Via Luigi De Seta
10	Corigliano Calabro	Id.	Piazza del Popolo, 4
11	Cosenza	Id.	Via Brenta, 8
12	Diamante	Id.	Via Nazionale
13	Fuscaldo	Id.	Via Roma, 26
14	Grimaldi	Id.	Corso Trento, 31
15	Longobucco	Id.	Piazza Sfera e via Paolo De Capua
16	Lungro	Id.	Via Croce
17	Montalto Uffugo	Id.	Via Garibaldi, 16
18	Mormanno	Id.	Via L. Romano
19	Oriolo Calabro	Id.	Via Michele Bianchi, 16
20	Paola	Id.	Corso Roma, 9
21	Praia a Mare	Id.	Viale della Libertà
22	Rende	Id.	Piazza degli Eroi, 1
23	Roggiano Gravina	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 54
24	Rogliano	Id.	Piazza Municipio
25	Rossano	Id.	Piazza Cavour, dal 395 al 401
26	San Demetrio Corone	Id.	Via Dante Alighieri, 34
27	San Giovanni in Fiore	Id.	Via Roma
28	San Lucido	Id.	Via Annunziata, 15
29	San Marco Argentano	Cosenza	Presso sig. Cittadino Alghisio
30	San Sosti	Id.	Piazza Italia, 2
31	Scalea	Id.	Piazza T. Campanella
32	Spezzano Albanese	Id.	Via del Corso
33	Spezzano della Sila	Id.	Via Roma
34	Torano Castello	Id.	Via Marconi, 71
35	Trebisacce	Id.	Via Nazionale
36	Arena	Catanzaro	Piazza Generale Pagano
37	Borgia	Id.	Presso sig. Lanatà Saverio
38	Botricello	Id.	Via Nazionale
39	Catanzaro	Id.	Piazza Matteotti
40	Chiaravalle Centrale	Id.	Corso G. Staglianò
41	Cirò	Id.	Via del Risparmio
42	Cropani	Id.	Presso sig. Olivandese Antonio
43	Crotone	Id.	Via M. Nicoletta
44	Girifalco	Id.	Corso Garibaldi
45	Maida	Id.	Piazza Garibaldi
46	Martirano Lombardo	Id.	Corrispondente
47	Mileto	Id.	Presso cav. Russo Giuseppe
48	Nicotera	Id.	Via Cavour, 48
49	Nicastro	Id.	Corso Numistrano, 14, 16, 18
50	Nocera Terinese	Id.	Via Gemma Luca
51	Petilia Policastro	Id.	Presso sig. Giordano Bruno
52	Pizzo Calabro	Id.	Piazza Umberto I, 1
53	Rombiolo	Id.	Via Roma
54	Savelli	Id.	Presso sig. Astorino Salvatore
55	Serra S. Bruno	Id.	Presso sig. Pelaia Bruno
56	Soriano Calabro	Id.	Via Roma, 87
57	Soverato	Id.	Corso Umberto, 100,102
58	Soveria Mannelli	Id.	Corso Garibaldi, 242
59	Squillace	Id.	Presso dott. Varano Francesco
60	Strongoli	Id.	Via XXIV Maggio, 1
61	Taverna	Id.	Presso sig. Ingemito Michele
62	Tropea	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 11-14
63	Vibo Valentia	Id.	Corso Vittorio Emanuele

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
64	Ardore	Reggio Calabria	Presso dott. Zappia Giuseppe
65	Bagnara Calabra	Id.	Via Vittorio Emanuele, 121-123
66	Bianco	Id.	Corso Garibaldi, 47
67	Caulonia	Id.	Corrispondente
68	Cinquefrondi	Id.	Corso Garibaldi, 20
69	Cittanova	Id.	Piazza Garibaldi, 1
70	Delianova	Id.	Via Umberto I, 189-191
71	Gioiosa Jonica	Id.	Piazza Municipio, via Macchiavelli
72	Gioia Tauro	Id.	Via Lo Moro
73	Laureana di Borrello	Id.	Viale Margherita
74	Locri	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 57-63
75	Melito Porto Salvo	Id.	Presso sig.ra Battaglia Maria
76	Molochio	Id.	Via Vittorio Emanuele, 13
77	Oppido Mamertina	Id.	Corrispondente
78	Palmi	Id.	Presso dott. Augimeri Aldo
79	Polistena	Id.	Piazza Garibaldi
80	Reggio Calabria	Id.	Corso Garibaldi
81	Rizziconi	Id.	Viale Umberto I
82	Roccella Jonica	Id.	Via Roma, 51-53
83	Rosarno	Id.	Via Garibaldi, 39-41
84	S. Eufemia d'Aspromonte	Id.	Via Veneto, 42
85	Seminara	Id.	Corso Barlani
86	Siderno	Id.	Piazza Cavour, 1-2-3
87	Stilo	Id.	Presso sig. Pacetta Giorgio
88	Taurianova	Id.	Piazza Italia
89	Villa S. Giovanni	Id.	Presso ins. Rizzuto Gabriele

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente
della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania
ALFIO PISANI

Registrato al n. 62513, mod. II, vol. 847, addì 3 giugno 1960, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 21.255 (lire ventunomiladuecentocinquantacinque).

Convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente pro-tempore avv. Mario Gobbo, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 20 febbraio 1956, approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Abruzzo dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro, giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere a proprie spese un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio dell'Aquila quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in lire 700 milioni la scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato, come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4 giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco, firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto Magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni, ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti, in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale dell'Aquila.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, lo Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale dell'Aquila della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato, o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria dell'Aquila o a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati, dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza dell'Aquila al Magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori bollati e stampati dal Magazzino centrale sono invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A*, una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Istituto dovrà comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e

delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza, che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 3,25 % fino ad un importo di lire 1500 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente i 1500 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori dei valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza dell'Aquila ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale, a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la precedente convenzione e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale già prestato in base alla precedente convenzione ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a lire 24 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro dell'Abruzzo, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o della eventuale successiva proroga, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, dovrà restituire, in buone condizioni d'uso, gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto al 1° gennaio 1960 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
MARIO GOBBO

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	L'Aquila	L'Aquila	Sede centrale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Sallustio, 10
2	Avezzano	Id.	Succursale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Corradini, 73
3	Capestrano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
4	Carsoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rieti
5	Castel di Sangro	Id.	Banca Popolare di Castel di Sangro, corso Umberto, 43/45
6	Magliano dei Marsi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Cicolana, 48
7	Montereale	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Nazionale
8	Ofena	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Savoia, n. 10
9	Pescina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, piazza Mazzarino
10	Fratola Peligna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila
11	San Demetrio nei Vestini	Id	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Nazionale, 63-65-67
12	Scanno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, via Abrami n. 17
13	Sulmona	L'Aquila	Succursale della Cassa di risparmio dell'Aquila, corso Ovidio
14	Tagliacozzo	Id	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, viale Duca degli Abruzzi, 2
15	Trasacco	Id	Filiale della Cassa di risparmio dell'Aquila, piazza Umberto I
16	Chieti	Chieti	Sede centrale della Cassa di risparmio di Chieti, piazza Martiri Libertà, 1
17	Atessa	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti, corso Vittorio Emanuele, 4
18	Casoli	Id	Agenzia Banco di Napoli
19	Celenza sul Trigno	Id	Corrispondente
20	Francavilla al Mare	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Chieti, via Adriatica
21	Guardiagrele	Id	Sede della Cassa di risparmio di Chieti, piazza Santa Maria Maggiore
22	Lanciano	Id	Sede della Cassa di risparmio di Chieti, corso Trento e Trieste, 55-57
23	Orsogna	Id	Agenzia della Cassa di risparmio di Chieti, piazza del Mercato, 43-44
24	Ortona a Mare	Id	Sede della Cassa di risparmio di Chieti, corso Matteotti
25	Vasto	Id	Sede della Cassa di risparmio di Chieti
26	Torricella Peligna	Id	Esattore imposte dirette signor Piccone Vincenzo
27	Villa Santa Maria	Id	Agenzia Banco di Napoli
28	Pescara	Pescara	Sede centrale della Cassa di risparmio di Pescara, corso Vittorio Emanuele, 104

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
29	Alanno	Pescara	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, corso Alighieri, 96
30	Caramanico	Id	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, largo Vittorio Emanuele III, 12
31	Catignano	Id	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, via Madonna delle Grazie
32	Cepagatti	Id	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, largo San Rocco, 2
33	Civitella Casanova	Id	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, via Municipio, 11
34	Collecorvino	Id	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, via Armando Diaz, 42
35	Cugnoli	Id	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara, piazza Umberto I
36	Farindola	Id	Agenzia della Cassa di risparmio di Pescara
37	Loreto Aprutino	Id	Succursale della Cassa di risparmio di Pescara, via Vittorio Veneto
38	Manoppello	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, corso Santarelli
39	Moscufo	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, via Castello
40	Penne	Id	Succursale della Cassa di risparmio di Pescara, piazza Luca da Penne
41	Pianella	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, piazza Garibaldi, 10
42	Picciano	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara via Vittorio Emanuele
43	Popoli	Pescara	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, piazza della Libertà, 40
44	San Valentino Abruzzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, corso Vittorio Emanuele, 38
45	Scafa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, via Nazionale, 146
46	Tocco Casauria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, corso Garibaldi
47	Torre dei Passeri	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Pescara, piazza San Rocco, 6
48	Teramo	Teramo	Sede centrale della Cassa di risparmio di Teramo, corso San Giorgio, 78
49	Alba Adriatica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, via Roma, 18
50	Arsita	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, via Roma, 13
51	Atri	Id.	Sede della Cassa di Rispamio di Teramo, via Ferrante, 6
52	Bellante	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Gualtieri, 81
53	Bisenti	Id.	Agenzia Banca Popolare di Teramo, piazza Vittorio Emanuele, 8
54	Campli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Umberto, 94
55	Castelli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, piazza Roma, 4
56	Castilenti	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, via Duca degli Abruzzi, 7

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
57	Giulianova	Teramo	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Garibaldi, 5
58	Martinsicuro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, via Adriatica, 111
59	Montorio al Vomano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Valentini, 30
60	Mosciano Sant'Angelo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
61	Nereto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Teramo, piazza Umberto I
62	Notaresco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, via Roma, 18
63	Pineto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, Statale Adriatica, 10
64	Sant'Egidio alla Vibrata	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, corso Adriatico, 35
65	Sant'Onofrio (Campli)	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo
66	Silvi Marina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Teramo, Statale Adriatica, 76
67	Lama dei Peligni	Chieti	Filiale della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente
dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
MARIO GOBBO

Registrato al n. 62514, mod. II, vol. 847, addì 3 giugno 1960, agli Atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 21.255 (lire ventunomiladuecentocinquantacinque).

Convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Puglia e della Lucania.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi ed il Banco di Napoli, rappresentato dal suo presidente pro-tempore prof. Epicarmo Corbino, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze ed il Banco di Napoli in data 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Puglie e Lucania dal 21 febbraio 1956 al 31 dicembre 1957 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Matera e Potenza.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Napoli accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 4.

Il Banco di Napoli continuerà a mantenere in Bari, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 2.500 milioni la scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima dell'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5) di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4 giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto Magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente, dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze di ogni rango e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Napoli,

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco di obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bari o a quella Intendenza di finanza, su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Bari al Magazzino compartimentale del Banco come le spese di custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono, invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 10.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango nonchè di corrispondenti, nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate tra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Banco dovrà comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 3,00 per cento fino ad un importo di lire cinquemiliardi;

L. 0,30 per cento sull'importo eccedente i cinquemiliardi.

Nessun altro compenso o provvigione spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Banco deve corrispondere a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge, saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Napoli dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Napoli ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo, a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Napoli è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dalla Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover instituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la precedente convenzione e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, il deposito cauzionale di L. 75 milioni (valore nominale) già prestato in base alla precedente convenzione.

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Banco.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed ha la durata di due anni.

Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente del Banco di Napoli
EPICARMO CORBINO

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

*Elenco delle **Piazze** sulle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di **ogni** rango nonchè di corrispondenti.*

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Adelfia	Bari	Corrispondente Banco Napoli
2	Casamassima	Id	Filiale, piazza Municipio, 51
3	Altamura	Id	Filiale, piazza Unità d'Italia, n. 9/12
4	Gravina di Puglia	Id	Corrispondente Banco Napoli
5	Andria	Id	Filiale, via G Bovio, 68
6	Triggiano	Id	Filiale, piazza Vittorio Veneto, 65
7	Grumo Appula	Id	Filiale, piazza XX Settembre, n 13/14
8	Modugno	Id	Corrispondente Banco Napoli
9	Mola di Bari	Id	Filiale, piazza XX Settembre n 26/28
10	Barletta	Id	Filiale, corso Garibaldi, 123
11	Canosa di Puglia	Id	Filiale, piazza Vittorio Veneto, 7/9
12	Bisceglie	Id	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 45
13	Molfetta	Id	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 9/10
14	Bitonto	Id	Filiale, piazza Marconi, 59/60
15	Palo del Colle	Id	Filiale, corso Garibaldi, 5
16	Conversano	Id	Filiale, piazza Battisti
17	Castellana Grotte	Id	Filiale, via XX Settembre, 41 43-45
18	Gioia del Colle	Id	Filiale, piazza Plebiscito, 1/2
19	Acquaviva delle Fonti	Bari	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 13
20	Minervino Murge	Id.	Filiale, piazza G Bovio, 39
21	Spinazzola	Id.	Filiale, corso Umberto, 2
22	Monopoli	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele II, 59/60
23	Putignano	Id.	Filiale, corso Umberto, 42-44
24	Noci	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 41/43
25	Alberobello	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 7
26	Locorotondo	Id.	Filiale, piazza Roma, 64/66
27	Terlizzi	Id.	Filiale, piazza IV Novembre 9
28	Ruvo di Puglia	Id.	Filiale, piazza Regina Margherita, 23/24
29	Trani	Id.	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 60/63
30	Corato	Id.	Filiale, corso Cavour, 15-17
31	Bari	Id.	Filiale, via Abate Gimma, 113
32	Santeramo in Colle	Id.	Filiale, piazza di Vagno, 29
33	Brindisi	Brindisi	Filiale, corso Garibaldi, 37
34	Latiano	Id.	Filiale, piazza d'Ippolito, 11
35	San Pietro Vernotico	Id.	Filiale, via Carrozzo, 19/20
36	San Pancrazio Salent	Id.	Filiale, via Regina Margherita, 18/20
37	Francavilla Fontana	Id.	Filiale, via Roma, 16/18
38	Oria	Id.	Filiale, via M. Pagano, 4/5
39	Torre Santa Susanna	Id.	Filiale, via Roma, 2
40	Ostuni	Id.	Filiale, corso Mazzini, 38
41	Ceglie Messapico	Id.	Filiale, via San Rocco, 63
42	Mesagne	Id.	Filiale, via Roma, 1/5

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
43	Fasano	Brindisi	Filiale, corso Garibaldi, 20 22
44	San Vito dei Normanni	Id.	Filiale, piazza Vittoria
45	Accadia	Foggia	Corrispondente Banco di Napoli
46	Bovino	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 14
47	Castelnuovo della Daunia	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
48	Cerignola	Id.	Filiale, corso Garibaldi, 23
49	Ortanova	Id.	Filiale, piazza Municipio
50	Trinitapoli	Id.	Filiale, corso G Matteotti, 8
51	Margherita di Savoia	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 55
52	San Ferdinando di Puglia	Id.	Filiale, via Nazionale, 76
53	Foggia	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele II, 33
54	Ascoli Satriano	Id.	Filiale, corso Umberto I, 15
55	Troia	Id.	Filiale, via Regina Margherita, 65-67
56	Lucera	Id.	Filiale, via Gramsci, 15/19
57	Roseto Valfortore	Id.	Filiale, piazza Umberto I, 23
58	Manfredonia	Id.	Filiale, corso Manfredi, 151-157
59	Monte Sant'Angelo	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 40
60	Vieste	Id.	Filiale, largo Pescheria, 13/15
61	Rodi Garganico	Id.	Filiale, via G. Grossi, 10
62	Vico Garganico	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
63	San Marco in Lamis	Id.	Filiale, corso Matteotti, 59
64	Sansevero	Id.	Filiale, largo Carmine, 43 44
65	Sannicandro Garganico	Id.	Filiale, corso Umberto I, 74
66	Torremaggiore	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
67	Serracapriola	Foggia	Filiale, corso Garibaldi, 8
68	Casarano	Lecce	Filiale, piazza Indipendenza, 16
69	Taviano	Id.	Filiale, via Vittorio Emanuele, 12
70	Ugento	Id.	Filiale, piazza Adolfo Colosso, 17
71	Alessano	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
72	Campi Salentina	Id.	Filiale, via Taranto, 18
73	Salice Salentino	Id.	Filiale, via Vittorio Emanuele II, 31
74	Squinzano	Id.	Filiale, via della Chiesa, 14
75	Galatina	Id.	Filiale, via Garibaldi, 19
76	Gallipoli	Id.	Filiale, piazza M. R. Imbriani, 21
77	Alezio	Id.	Filiale, piazza A. Fiorito, 52
78	Nardò	Id.	Filiale, via Cairoli, 1
79	Galatone	Id.	Filiale, via G. Leuzzi, 56/58
80	Lecce	Id.	Filiale, via 25 Luglio, 13
81	Maglie	Id.	Filiale, via Trieste e Trento, n. 8/10
82	Matera	Matera	Filiale, piazza Vittorio Veneto, 48
83	Montescaglioso	Id.	Filiale, via Garibaldi, 10
84	Irsina	Id.	Filiale, largo Garibaldi, 1/2
85	Pisticci	Id.	Filiale, corso Umberto I, 13-15
86	Bernalda	Id.	Filiale, piazza Plebiscito, 1
87	Montalbano Ionico	Id.	Filiale, piazza Eraclea
88	Rotondella	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
89	Stigliano	Id.	Filiale, via Cialdini, 6
90	Tricarico	Id.	Filiale, piazza Garibaldi, 41

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
91	Grassano	Matera	Filiale, via Umberto I, 83
92	Acerenza	Potenza	Corrispondente Banco di Napoli
93	Genzano di Lucania	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele I
94	Chiaromonte	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
95	Sant'Arcangelo	Id.	Filiale, corso Umberto I, 7
96	Senise	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 135
97	Lagonegro	Id.	Filiale, via IV Novembre, 11/15
98	Moliterno	Id.	Filiale, via Roma, 13
99	Laurenzana	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
100	Lauria Superiore	Id.	Filiale, piazza Carlo Visconti, 42
101	Marsiconuovo	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
102	Melfi	Id.	Filiale, via Carmine, 5
103	Lavello	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele II, 146/150
104	Rionero in Vulture	Id.	Filiale, via Garibaldi, 7
105	Viggiano	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 85
106	Muro Lucano	Id.	Filiale, via F. S. Nitti, 6
107	Pescopagano	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
108	Potenza	Id.	Filiale, corso 18 Agosto 1860, n. 99
109	Venosa	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 65-67-69
110	Palazzo San Gervasio	Id.	Filiale, corso Manfredi, 148
111	Picerno	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
112	Montemurro	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
113	Maduria	Taranto	Filiale, piazza Vittorio Emanuele, 20
114	Sava	Taranto	Filiale, via Regina Margherita, 1
115	Martina Franca	Id.	Filiale, piazza XX Settembre, n. 6
116	Mottola	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
117	Palagiano	Id.	Filiale, corso Roma, 13
118	Castellaneta	Id.	Corrispondente Banco di Napoli
119	Ginosa	Id.	Filiale, corso Vittorio Emanuele, 150
120	Taranto	Id.	Filiale, via D'Aquino, 49
121	Grottaglie	Id.	Filiale, corso Umberto I, 4

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente del Banco di Napoli
EPICARMO CORBINO

Registrato al n. 62515, mod. II, vol. 847, addì 3 giugno 1960, Atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 21.255 (ventunomiladuecentocinquantacinque).

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro, avv. Giuseppe Trabucchi e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente pro-tempore avv. Mario Gobbo, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 26 marzo 1953, approvata con il decreto ministeriale 14 aprile 1953, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Marche dal 14 aprile 1953 al 31 dicembre 1955, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio è cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere, a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la sede della Cassa di risparmio di Ancona quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire un miliardo la scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto, a disporre della detta dotazione, per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nel predetto Magazzino come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Ancona. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Ancona, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Ancona della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come quello del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia fino alla stazione ferroviaria di Ancona o a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Ancona al Magazzino centrale dell'Istituto predetto, come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia o conservazione della

scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati, dal Magazzino centrale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, subagenzie ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,70 % fino ad un importo di L. 2400 milioni;

L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 2400 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione di valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Ancona ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino centrale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizo ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso ed ammontante attualmente a L. 40 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende successivamente rinnovata per un altro biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
MARIO GOBBO

ALLEGATO A
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ancona	Ancona	Cassa di risparmio Anconitana corso Stamira, 61
2	Arcevia	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, corso Vittorio Emanuele, 25
3	Cupramontana	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana. via Marianna Ferranti, 99
4	Fabriano	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, piazza Garibaldi, 4
5	Jesi	Id.	Cassa di risparmio di Jesi, piazza Don Minzoni, 5
6	Loreto	Id	Cassa di risparmio di Loreto piazza G. Leopardi, 1
7	Numana	Id	Cassa di risparmio Anconitana via Matteotti, 4
8	Osimo	Id.	Cassa di risparmio Anconitana piazza Anton Maria Gallo
9	Sassoferrato	Id.	Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, via Cesare Battisti
10	Senigallia	Id.	Cassa di risparmio di Jesi corso 2 Giugno, 4
11	Amandola	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, viale Indipendenza, n. 73
12	Ascoli Piceno	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 190
13	Fermo	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, via Don Ernesto Ricci, 1
14	Montegiorgio	Ascoli Piceno	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Italia, 38
15	Montegranaro	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, piazza Mazzini, 20
16	Offida	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, piazza Vittorio Emanuele, 5
17	Pedaso	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Mazzini, 49
18	Porto San Giorgio	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, viale Buozzi, 1
19	Ripatransone	Id.	Cassa rurale artigiana di Ripatransone, corso Vittorio Emanuele, 90 (corrispondente)
20	San Benedetto del Tronto	Id.	Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, corso Mazzini, 45
21	Sant'Elpidio a Mare	Id.	Cassa di risparmio di Fermo, corso Baccio, 32
22	Camerino	Macerata	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, via Farino Favorino, 1
23	Cingoli	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Vittorio Emanuele, 3
24	Corridonia	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza Col del Rosso
25	Macerata	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso della Repubblica, 1
26	Matelica	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Vittorio Emanuele, 43
27	Portocivitanova	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Umberto I, 38
28	Recanati	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, corso Persiani, 11

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
29	San Ginesio	Macerata	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza Alberico Gentili, 19
30	San Severino Marche	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, piazza del Popolo
31	Tolentino	Id.	Cassa di risparmio della provincia di Macerata, via della Pace, 6
32	Cagli	Pesaro	Cassa di risparmio di Pesaro, piazza Matteotti, 21
33	Fano	Id.	Cassa di risparmio di Fano, piazza Duomo, 2
34	Fermignano	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Martiri della Libertà, 34
35	Fossombrone	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Garibaldi, 64
36	Macerata Feltria	Id.	Banca popolare cooperativa di Macerata Feltria, via Antimi (corrispondente)
37	Novafeltria	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Garibaldi, 4
38	Pergola	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso Matteotti, 49
39	Pesaro	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, corso XI Settembre, 22
40	Urbino	Id.	Cassa di risparmio di Pesaro, via Vittorio Veneto, 47

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
MARIO GOBBO

Registrato al n. 62516, mod. II, vol. 847, addì 3 giugno 1960, Atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 21.255 (ventunomiladuecentocinquantacinque).

Proroga della convenzione con il banco di Sardegna (già Istituto di credito agrario per la Sardegna) per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Sardegna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi, ed il Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, rappresentato dal suo presidente, dott. Vittorio Bozzo si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna in data 19 ottobre 1949, approvata con la legge 6 marzo 1950, n. 154, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Sardegna dal 1° giugno 1950 al 31 dicembre 1950, e prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954 approvata col decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con il Banco di Sardegna, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Sardegna di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Cagliari, Sassari e Nuoro.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Sardegna accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Sardegna continuerà a mantenere, a proprie spese, un Magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un Magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 750.000.000 la scorta di valori bollati di cui i Magazzini suddetti sono stati già dotati.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dal Banco.

Art. 5.

Il Banco assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Sardegna a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5 di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Banco si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti Magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dalle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Sassari o di Cagliari o presso la Tesoreria regionale. All'ordinazione devono essere allegate le relative quietanze.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alle stazioni ferroviarie di Sassari e di Cagliari o a quelle Intendenze di finanza su ordinazione del Banco di Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalle predette stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai Magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai Magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico del Banco.

Art. 10.

Il Banco si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Banco deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Sardegna contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

lire 3,50% fino ad un importo di L. 1200 milioni;
lire 0,30% sull'importo eccedente i L. 1200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Banco deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali il Banco di Sardegna dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori, il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite, dei valori, sia presso il Magazzino centrale ed ausiliario del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo tanto presso i Magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Sardegna a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni dal cessato Istituto di credito agrario della Sardegna e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di questa ultima convenzione il deposito cauzionale già prestato in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di esso dal cessato Istituto di credito agrario per la Sardegna ed ammontante attualmente a L. 28.000.000 (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4. L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Banco.

Art. 15.

L'Amministrazione continuerà a consentire la cessione in uso gratuito al Banco di Sardegna degli armadi di sicurezza già in dotazione presso gli Uffici del registro della Sardegna, i quali a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si siano resi disponibili.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, il Banco dovrà restituire, in buone condizioni d'uso gli armadi stessi, o in mancanza corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio. La riconsegna dei suddetti armadi dovrà avvenire a cura e spese del Banco.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed ha durata di due anni Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente del Banco di Sardegna
VITTORIO BOZZO

ALLEGATO A
Articolo 10 della convenzione

Elenco delle Piazze sulle quali il Banco di Sardegna si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Ales	Cagliari	Corso Umberto 52
2	Cagliari	Id.	Via Torino, 26
3	Ghilarza	Id.	Via Carlo Alberto, 7
4	Iglesias	Id.	P. Sella
5	Oristano	Id.	Corso Garibaldi, 22
6	Sanluri	Id.	Piazza Castello, 1
7	Mandas	Id.	Via Sant'Antonio, 1
8	Bosa	Nuoro	Via La Passeggiata, 10
9	Cuglieri	Id.	Via Salita Cugia, 1
10	Isili	Id.	Piazza Costituzione
11	Lanusei	Id.	Via Roma, 15
12	Macomer	Id.	Corso Umberto, 63
13	Nuoro	Id.	Corso Garibaldi, 70
14	Siniscola	Id.	Piazza San Giovanni, 2
15	Sorgono	Id.	Via Margherita, 10
16	Alghero	Sassari	Via San Francesco, 19
17	Bono	Id.	Corso Angioi, 73
18	Nulvi	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 12
19	Olbia	Id.	Corso Umberto
20	Ozieri	Id.	Via Umberto, 26
21	Pattada	Id.	Corso Vittorio Emanuele
22	Sassari	Id.	Viale Umberto, 36
23	Tempio	Id.	Via Mazzini
24	Thiesi	Id.	Via Nazionale

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente del Banco di Sardegna
VITTORIO BOZZO

Registrato al n. 62517, mod. II, vol. 817, addì 3 giugno 1960, Atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 21.255 (ventunomiladuecentocinquantacinque).

Proroga della convenzione col banco di Santo Spirito di Roma per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi ed il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente marchese Giovanni Battista Sacchetti si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Banco di Santo Spirito di Roma in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 16 maggio 1940, n. 536, con la quale fu affidato al detto Banco il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Lazio, per un biennio dal 1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1941, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31dicembre 1943 con convenzione del 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 317, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 609, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata col decreto Ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre

1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto Ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Santo Spirito di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Banco di Santo Spirito accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Banco di Santo Spirito continuerà a mantenere in Roma, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 3500 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto.

Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 5.

Il Banco di Santo Spirito assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Santo Spirito a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni e in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, il Banco di Santo Spirito, si obbliga a trasmettere, entro il 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti, rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui sopra all'art. 4, come pure la spesa relativa al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma al detto Magazzino compartimentale su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Banco di Santo Spirito.

Sono del pari a carico del Banco di Santo Spirito le spese di gestione del Magazzino compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal Magazzino compartimentale.

Art. 10.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie), nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco di Santo Spirito si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Banco deve comunicare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco di Santo Spirito contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete al Banco la seguente provvigione:

di L. 1,95 % fino ad un importo di L. 9600 milioni;
di L. 0,30 % sull'importo eccedente i 9600 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco di Santo Spirito ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che il Banco di Santo Spirito deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali il Banco di Santo Spirito dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza la Intendenza di finanza di Roma ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Santo Spirito è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Banco si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dalla Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Banco di Santo Spirito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti complessivamente a L. 117 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5%, intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente del Banco di Santo Spirito
GIOVANNI BATTISTA SACCHETTI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali il Banco di Santo Spirito si obbliga di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Roma	Roma	Sede di Roma, via Fontanella Borghese, 45
2	Id	Id.	Agenzia di città, via Casilina, n. 356/A-356/B
3	Id	Id.	Agenzia di città, piazzale Appio, 3
4	Id	Id.	Agenzia di città, via Cavour, 5
5	Id	Id.	Succursale di Piazza Fiume, via Piave, 88/96
6	Id	Id.	Agenzia di città, via Tiburtina, 81/83
7	Id	Id.	Agenzia di città, piazza Mazzini, 5/8
8	Id	Id.	Agenzia di città, corso Vittorio Emanuele, 50/52
9	Id	Id.	Agenzia di città, Ostia, lungomare Toscanelli, 102
10	Id	Id.	Agenzia di città, via Flaminia, 413-B
11	Id	Id.	Agenzia di città, viale Aventino, 51/53
12	Id	Id.	Agenzia di città, via delle Fornaci, 2/6
13	Id	Id.	Agenzia di città, viale XXI Aprile, 52
14	Id	Id.	Agenzia di città, piazza Vittorio Emanuele, 96/97
15	Albano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
16	Anzio	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
17	Bracciano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
18	Campagnano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
19	Castelgandolfo	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
20	Cave	Roma	Banco di Santo Spirito, filiale
21	Cerveteri	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
22	Civitavecchia	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
23	Colleferro	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
24	Frascati	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
25	Genazzano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
26	Genzano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
27	Manziana	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
28	Marino	Id.	Banca di Marino, corrispondente
29	Montecompatri	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
30	Monterotondo	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
31	Morlupo	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
32	Nazzano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
33	Nettuno	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
34	Olevano Romano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
35	Oriolo'	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
36	Palestrina	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
37	Palombara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
38	Rignano Flaminio	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
39	Santa Marinella	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
40	San Vito Romano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
41	Segni	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
42	Subiaco	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
43	Tarquinia	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
44	Tivoli	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
45	Tolfa	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
46	Valmontone	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
47	Velletri	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
48	Alatri	Frosinone	Banco di Santo Spirito, filiale
49	Anagni	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
50	Arce	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
51	Arpino	Frosinone	Banco di Santo Spirito, filiale
52	Cassino	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
53	Ceccano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
54	Ceprano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
55	Ferentino	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
56	Fiuggi	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
57	Frosinone	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
58	Paliano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
59	Pontecorvo	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
60	Roccasecca	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
61	Sora	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
62	Supino	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
63	Veroli	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
64	Cisterna di Latina	Latina	Banco di Santo Spirito, filiale
65	Cori	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
66	Fondi	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
67	Formia	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
68	Gaeta	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
69	Latina	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
70	Minturno Scauri	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
71	Ponza	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
72	Priverno	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
73	Sezze	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
74	Terracina	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
75	Amatrice	Rieti	Banca Federale di Amatrice corrispondente
76	Borbona	Id.	Banco di Santo Spirito, recapito
77	Borgocollefegato	Id.	Banco di Santo Spirito, recapito
78	Cittaducale	Id.	Banco di Santo Spirito, recapito
79	Collevecchio	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
80	Fara Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
81	Leonessa	Rieti	Banca Federale di Amatrice, corrispondente
82	Magliano Sabina	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
83	Poggio Mirteto	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
84	Poggio Mojano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
85	Rieti	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
86	Acquapendente	Viterbo	Banco di Santo Spirito, filiale
87	Canino di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
88	Civitacastellana	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
89	Gallese	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
90	Grotte di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
91	Ischia di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
92	Montalto di Castro	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
93	Montefiascone	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
94	Monteromano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
95	Nepi	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
96	Orte	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
97	Ronciglione	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
98	Soriano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
99	Tuscania	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
100	Valentano	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
101	Vetralla	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
102	Vignanello	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale
103	Viterbo	Id.	Banco di Santo Spirito, filiale

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente del Banco di Santo Spirito
GIOVANNI BATTISTA SACCHETTI

Registrato al n. 6251[illegible] mod. II, vol. 847, addì 3 giugno 1960, Atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 21.255 (ventunomiladuecentocinquantacinque).

Proroga della convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi e il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo direttore generale (provveditore) dott. Marino Debolini si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e il Monte dei Paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1946, per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 599, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena continuerà a mantenere a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 5500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

Il Monte dei Paschi di Siena assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in danaro al termine della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza il Monte dei Paschi di Siena a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Monte non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Il Monte dei Paschi si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la sezione di Tesoreria provinciale di Siena o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese

all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Firenze, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui sopra, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati al Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Siena od a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Monte dei Paschi, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Siena al Magazzino compartimentale dell'Istituto, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Monte dei Paschi di Siena deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Monte dei Paschi di Siena contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,40 % fino ad un importo di L. 8400 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 8400 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Monte dei Paschi ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che il Monte dei Paschi di Siena deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Monte dei Paschi dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Siena ad emettere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Monte dei Paschi è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

Il Monte dei Paschi si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

Il Monte dei Paschi si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dello art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il Monte dei Paschi di Siena a garanzia dello esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 183 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
MARINO DEBOLINI

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Aulla	Massa Carrara	Banca Toscana
2	Bagnone	Id.	Banca Toscana
3	Carrara	Id.	Via Loris Giorgi, 1
4	Fivizzano	Id.	Banca Toscana
5	Marina di Carrara	Id.	Banca Toscana
6	Massa	Id.	Piazza Aranci
7	Pontremoli	Id.	Piazza della Repubblica, 1-2 [illegible]
8	Villafranca Lunigiana	Id.	Banca Toscana
9	Arezzo	Arezzo	Corso Italia, 223
10	Bucine	Id.	Via Roma
11	Castiglion Fiorentino	Id.	Corso Italia, 23
12	Cortona	Id.	Via Nazionale, 42
13	Foiano della Chiana	Id.	Piazza Fra Benedetto, 19-21
14	Monte San Savino	Id.	Corso S. Gallo, [illegible]
15	Montevarchi	Id.	Via Roma, 54
16	Pieve S. Stefano	Id.	Via del Garbo, [illegible]
17	Ponte a Poppi	Id.	Via Roma, 83-8[illegible]
18	Pratovecchio	Id.	Banca Toscana
19	S. Giovanni Valdarno	Id.	Corso Italia, 1[illegible]
20	Sansepolcro	Id.	Via Giacomo Matteotti
21	Soci	Id.	Piazza Garibaldi, 36-37
22	Terranuova Bracciolini	Id.	Via Roma, 73
23	Barberino di Mugello	Firenze	Banca Toscana
24	Borgo S. Lorenzo	Id.	Corso Matteotti, 69
25	Campi Bisenzio	Id.	Banca Toscana
26	Castelfiorentino	Id.	Piazza Cavour, 15-[illegible]

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
27	Certaldo	Firenze	Via XX Settembre, 1-3
28	Dicomano	Id.	Piazza Buonamici, 11
29	Empoli	Id.	Piazza della Vittoria
30	Figline Valdarno	Id.	Piazza B. Bianchi, 1
31	Firenze	Id.	Via dei Pecori, 8
32	Firenze (Ag Rifredi)	Id.	Piazza Dalmazia, 11 R
33	Fucecchio	Id.	Corso Matteotti, 27
34	Greve in Chianti	Id.	Piazzetta S. Croce, 7
35	Mercatale di Vernio	Id.	Via Bologna, 98
36	Poggio a Caiano	Id.	Banca Toscana
37	Pontassieve	Id.	Via L. Gori, 23-25-27-29
38	Prato	Id.	Via Ricasoli, 17
39	S. Casciano Val di Pesa	Id.	Via Macchiavelli, 21
40	Sesto Fiorentino	Id.	Via Corsi Salviati, 4
41	Signa	Id.	Via Roma, 34
42	Casteldelpiano	Grosseto	Piazza Garibaldi, 5
43	Castiglion della Pescaia	Id.	Via Capalbio, 67
44	Follonica	Id.	Via Roma, 73-75
45	Gavorrano	Id.	Via Vittorio Veneto, 2
46	Grosseto	Id.	Piazzetta Monte Paschi, 4
47	Manciano	Id.	Rampa Trieste, 2
48	Massa Marittima	Id.	Via della Libertà, 35
49	Montieri	Id.	Via Roma, 21
50	Orbetello	Id.	Piazza Plebiscito
51	Pitigliano	Id.	Via Roma, 105
52	Porto S. Stefano	Id.	Corso Umberto, 31
53	Roccalbegna	Id.	Piazza 4 Novembre, 5
54	Roccastrada	Id.	Via Roma
55	Santa Fiora	Id.	Piazza Garibaldi, 23-24
56	Scansano	Id.	Banca Toscana
57	Castagneto Carducci	Livorno	Via Vittorio Emanuele II, 4
58	Cecina	Id.	Corso Giacomo Matteotti, 143
59	Collesalvetti	Livorno	Piazza del Comune
60	Livorno	Id.	Via Cairoli, 19
61	Piombino	Id.	Corso Italia, 77
62	Portoferraio	Id.	Via Garibaldi, 2-4
63	Rosignano Marittimo	Id.	Via A. Gramsci, 1
64	Venturina	Id.	Via Indipendenza, 16
65	Barga	Lucca	Via Celli Luigi, 4
66	Borgo a Mozzano	Id.	Banca Toscana
67	Camaiore	Id.	Via Garibaldi, 132-134
68	Castelnuovo Garfagnana	Id.	Via delle Fontane, 1
69	Fornoli (Bagni di Lucca)	Id.	Piazza B. Ricasoli, 2-4
70	Forte dei Marmi	Id.	Via G. Carducci, 1
71	Gallicano Garfagnana	Id.	Banca Toscana
72	Lucca	Id.	Piazza Bernardini, 4
73	Massarosa	Id.	Via Roma, 29
74	Pietrasanta	Id.	Via Mazzini, 4
75	Querceta	Id.	Via Aurelia, 9
76	Seravezza	Id.	Piazza Mazzini, 8
77	Viareggio	Id.	Via Garibaldi, 22-A
78	Bastia Umbra	Perugia	Viale IV Novembre, 2
79	Cascia	Id.	Banca Popolare di Spoleto
80	Castiglion del Lago	Id.	Via Giacomo Matteotti, 52
81	Città della Pieve	Id.	Piazza del Plebiscito, 1
82	Città di Castello	Id.	Piazza del Plebiscito, 1
83	Foligno	Id.	Via Cavour, 15-E
84	Gualdo Tadino	Id.	Cassa di Risparmio di Perugia
85	Gubbio	Id.	Via Paoli, 6
86	Magione	Id.	Via Valeri, 1
87	Marsciano	Id.	Via XX Settembre, 1
88	Norcia	Id.	Banca Popolare di Spoleto
89	Panicale	Id.	Via V. Ceppari, 8

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
90	Passignano sul Trasimeno	Perugia	Via Trento e Trieste
91	Perugia	Id.	Via Baglioni, 24
92	S. Maria degli Angeli	Id.	Via Assisi, 3
93	Spoleto	Id.	Largo della Nazione, 1-2-3
94	Todi	Id.	Via Cavour, 55
95	Umbertide	Id.	Piazza Mazzini, 2
96	Calci	Pisa	Via Roma, 20
97	Casciana Terme	Id.	Via Galileo Galilei
98	Cascina	Id.	Via Simone da Cascina
99	Lari	Id.	Banca Toscana
100	Navacchio	Id.	Via Tosco Romagnola, 1211
101	Pècciolì	Id.	Banca Toscana
102	Pisa	Id.	Lungarno Pacinotti, 1
103	Pomarance	Id.	Via Antonio Gramsci, 2
104	Pontedera	Id.	Via della Misericordia, 90
105	S. Giuliano Terme	Id.	Via XX Settembre, 2
106	S. Miniato	Id.	Piazzetta del Fondo, 7
107	S. Romano	Id.	Via Nazionale, 33
108	S. Croce sull'Arno	Id.	Banca Toscana
109	Volterra	Id.	Piazza della Dogana, 2
110	Borgo a Buggiano	Pistoia	Via Indipendenza, 35-A
111	Cutigliano	Id.	Piazza del Comune, 2
112	Lamporecchio	Id.	Piazza Berni, 13/A-*B*
113	Monsummano	Id.	Banca Toscana
114	Montecatini Terme	Id.	Viale G. Verdi, 52
115	Pescia	Id.	Piazza Mazzini, 39
116	Pistoia	Id.	Piazza del Duomo, 3
117	S. Marcello Pistoiese	Id.	Banca Toscana
118	Abbadia S. Salvatore	Siena	Viale Roma, 24
119	Asciano	Id.	Corso Giacomo Matteotti, 21
120	Buonconvento	Id.	Piazza Matteotti
121	Chianciano Terme	Siena	Via Dante, 95
122	Chiusi	Id.	Piazza XX Settembre, 5
123	Colle Val d'Elsa	Id.	Via Cennini, 1
124	Montalcino	Id.	Via G. Matteotti
125	Montepulciano	Id.	Via Roma, 6
126	Poggibonsi	Id.	Via della Repubblica, 16
127	Radicondoli	Id.	Via T. Gazzei, 8
128	Rapolano Terme	Id.	Piazza dei Monaci, 4
129	S. Gimignano	Id.	Piazza del Duomo, 8
130	S. Quirico d'Orcia	Id.	Via Roma, 39
131	Sarteano	Id.	Corso Garibaldi, 1-*E*
132	Siena	Id.	Piazza Salimbeni, 3
133	Sinalunga	Id.	Piazza Garibaldi, 6
134	Torrita	Id.	Via Adua, 2-*A*
135	Acquasparta	Terni	Piazza Federico Cesi, 1
136	Amelia	Id.	Corso della Repubblica, 30
137	Ficulle Stazione	Id.	Via Giacomo Matteotti, 2
138	Narni	Id.	Banco di Santo Spirito
139	Orvieto	Id.	Via Garibaldi, 18
140	Terni	Id.	Corso Tacito, 38-40-42

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
MARINO DEBOLINI

Registrato al n. 62519, mod. II, vol. 847, addì 3 giugno 1960 Atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 21.255 (ventunomiladuecentocinquantacinque)

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, rappresentato dal suo presidente pro-tempore avv. Mario Gobbo, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni, per un altro biennio cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 634, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 15 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata col decreto Ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto Ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Bologna presso la sede della Cassa di risparmio di Bologna, via Farini n. 22, a proprie spese, un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in lire 4 miliardi la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato dal prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5), di un ammontare di valori bollati, non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendente, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Bologna o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto lo Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Bologna, un prospetto indicante globalmente l'am-

montare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4 come, quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Bologna od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Bologna al Magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore dalla presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,10 % fino ad un importo di L. 9.600 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 9.600 milioni;

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Bologna ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che lo Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dovere istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali

già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 140 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5% intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960.

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di Risparmio Italiane
MARIO GOBBO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno della Regione Emiliana si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie sedi e dipendenze o di Aziende di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Bologna	Bologna	Filiale Borsa della Cassa di risparmio in Bologna, piazza Nettuno, 3-*B*
2	Bologna	Id.	Sede del Monte di Bologna, via Indipendenza, 11
3	Baricella	Id.	Agenzia del Monte di Bologna, via Roma, 11-*A*
4	Bazzano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via G. Mazzini n. 2-3
5	Budrio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via de' Gotti, 1
6	Castelmaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via Galliera, 106
7	Castel San Pietro Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, piazza Garibaldi n. 11
8	Castenaso	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via Scipione Nasica, 82-83 (angolo Chiusa vecchia, 1)
9	Castiglione de' Pepoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via G. Pepoli, 2
10	Crevalcore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via Matteotti, 12
11	Imola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Imola, via Cavour, 53
12	Loiano	Id.	Agenzia del Monte di Bologna, via Roma, 24
13	Medicina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via della Libertà n. 13
14	Molinella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, piazza del Popolo, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
15	Ozzano Emilia	Bologna	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via Emilia, 9
16	Porretta Terme	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, piazza della Libertà, 21
17	San Giorgio di Piano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via della Libertà n. 33
18	San Giovanni in Persiceto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, corso Italia, 27
19	S. Pietro in Casale	Id.	Agenzia del Monte di Bologna, piazza Luigi Calori, 2
20	Savigno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via Roma, 14
21	Vergato	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via G. Marconi n. 2
22	Zola Predosa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio in Bologna, via Provinciale n. 256 (Lavino di Sopra)
23	Ferrara	Fèrrara	Sede della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Giovecca n. 108
24	Argenta	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, viale Roiti, 4
25	Bondeno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Garibaldi n. 23
26	Cento	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Cento, corso del Guercino n. 32
27	Codigoro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza IV Novembre, 12
28	Comacchio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazzetta Ugo Bassi, 30
29	Copparo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza Libertà n. 1-*B*
30	Migliarino	Ferrara	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, piazza della Repubblica, 25
31	Portomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ferrara, corso Italia, 9
32	Forlì	Forlì	Sezione di credito su pegno della Cassa dei risparmi di Forlì, via Giorgina Saffi, 8
33	Bellaria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via Paolo Guidi n. 35
34	Cattolica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, viale Carducci, 35
35	Cesena	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Cesena, corso Garibaldi n. 19
36	Civitella di Romagna	Id.	Filiale della Cassa dei risparmi di Forlì piazza Fratti, 3
37	Forlimpopoli	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Aurelio Saffi, 3
38	Meldola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, piazza Orsini, 4
39	Modigliana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, corso Garibaldi, 25
40	Morciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, via Bucci, 1
41	Riccione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, viale Ceccarini, 22
42	Rimini	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Rimini, piazza Ferrari, 15
43	Rocca S. Casciano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via IV Novembre, 2
44	S. Piero in Bagno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Garibaldi, 34
45	Santarcangelo di Romagna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Rimini, piazza Ganganelli n. 10
46	Santa Sofia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Forlì, via Guglielmo Marconi, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
47	Savignano sul Rubicone	Forlì	Filiale della Cassa di risparmio di Cesena, corso Perticari, 27
48	Modena	Modena	Sezione Pegni della Cassa di risparmio di Modena, via Rismondo, 44
49	Carpi	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Carpi, piazza Martiri, 3
50	Castelfranco Emilia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via Cappi, 3-B
51	Finale Emilia	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Mirandola, corso Matteotti, 11
52	Mirandola	Id.	Sezione Monte Pegni della Cassa di risparmio di Mirandola, galleria del Popolo
53	Pavullo nel Frignano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via Giardini
54	San Felice sul Panaro	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Mirandola, via Mazzini, 19
55	Sassuolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Modena, via Cesare Battisti, 17
56	Vignola	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Vignola, viale Mazzini, 1
57	Parma	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi n. 9
58	Bardi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Vittorio, 1-e
59	Bedonia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza C. Battisti, 18
60	Borgo Val di Taro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Nazionale, 27
61	Busseto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Roma, 115-7-9
62	Collecchio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Libertà, 1-3
63	Colorno	Modena	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Cavour
64	Fidenza	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Gramsci, 14
65	Fontanellato	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Marconi, 8-10
66	Fornovo Taro	Parma	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via XXIV Maggio n. 5-A, 5-B
67	Langhirano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via O. Ferrari
68	Salsomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, viale Romagnosi n. 14-B.C
69	S. Secondo P.se	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Garibaldi, 47
70	Sissa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via al Teatro, 2
71	Soragna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, piazza Garibaldi n. 8
72	Zibello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Parma, via Provinciale, 34
73	Piacenza	Piacenza	Sede della Cassa di risparmio di Piacenza, via G. Poggiali n. 18
74	Agazzano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Macallè
75	Bettola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Cristoforo Colombo
76	Bobbio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza S. Francesco
77	Carpaneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Vittorio Emanuele
78	Castel S. Giovanni	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Matteotti

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
79	Cortemaggiore	Piacenza	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Cavour
80	Fiorenzuola d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Garibaldi
81	Lugagnano Val d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, piazza Nuova
82	Monticelli d'Ongina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Martiri della Libertà
83	Pianello Val Tidone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Roma
84	Ponte dell'Olio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Piacenza, via Vittorio Veneto
85	Ravenna	Ravenna	Sede della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi n. 6
86	Alfonsine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, corso Matteotti n. 17-c
87	Bagnacavallo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza della Libertà, 38
88	Brisighella	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Boccarini n. 2
89	Cervia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi n. 18
90	Conselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Cavallotti, 1
91	Faenza	Id.	Sede del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, corso Garibaldi, 1
92	Lavezzola	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via A. Costa, 20
93	Lugo	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Lugo, piazza Baracca, 24
94	Massalombarda	Ravenna	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Vittorio Veneto, 53
95	Russi	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Ravenna, via Farini, 19
96	Reggio Emilia	Reggio E	Sede della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Toschi n. 7
97	Boretto	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Pietro Saccani, 1
98	Castelnuovo Monti	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma, 79
99	Correggio	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, corso Mazzini, 34
100	Guastalla	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Gonzaga, 23
101	Montecchio Emilia	Id.	Succursale della Banca Agricola commerciale di Reggio Emilia, via A. Reverberi, 24
102	Novellara	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, piazza Unità d'Italia, 28
103	Rolo	Id.	Succursale della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, via Roma, 1

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
MARIO GOBBO

Registrato al n 62520 mod. II, vol. 847, addì 3 giugno 1960, Atti privati ed esteri di Roma, esatte L 21.255 (ventunomiladuecentocinquantacinque).

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Liguria.

Fra il Ministero delle finanze rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane rappresentato dal suo presidente avv. Mario Gobbo, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convocazione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 466, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Liguria per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e successivamente prorogata, con modificazioni per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 627, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955 con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con il decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 alle condizioni che seguono:

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane continuerà a mantenere in Genova, presso la sede della Cassa di risparmio di Genova, in via Davide Chiossone n. 5, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 2.000.000.000 la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il Magazzino suddetto, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione per la distribuzione senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova o di Roma.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle Imposte Indirette sugli affari di Genova un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella

quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con l'indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Genova od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Genova al Magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 1,50 % fino ad un importo di L. 6 miliardi;

L. 0,30 % sull'importo eccedente i 6 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Genova, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga, a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già pre-

stati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 70 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 e ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di Risparmio Italiane
MARIO GOBBO

ALLEGATO *A*
(Articolo 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze nelle quali le Casse di risparmio di Genova, La Spezia e Savona si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Genova	Genova	Ufficio centrale, via Macaggi, n. 19
2	Sampierdarena	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 2
3	Sestri P.	Id.	Via G. Donizetti, 8
4	Pegli	Id.	Via Sabotino, 37-*r*
5	Voltri	Id.	Via Don Giovanni Verità, 6-*r*
6	Rivarolo	Id.	Via G. Jori, 179-*r*
7	Bolzaneto	Id.	Via G. B. Custo, 11-*r*
8	Pontedecimo	Id.	Via F. del Canto, 4-*A*-*r*
9	Valbisagno	Id.	Via Molassana, 67-*r*
10	Nervi	Id.	Via G. Oberdan, 66-*r*
11	Recco	Id.	Via 4 Novembre, 2
12	Camogli	Id.	Piazza Schiaffino, 2
13	S. Margherita Ligure	Id.	Via XXV Aprile, 2-*B*
14	Rapallo	Id.	Via Mazzini, 44
15	Chiavari	Id.	Via del Casaretto, 4
16	Sestri Levante	Id.	Corso Colombo, 19-*r*
17	Torriglia	Id.	Via G. Matteotti, 14
18	Rovegno	Id.	Via V. Carboni, 110
19	Montoggio	Id.	Via Vittorio Veneto, 12
20	Busalla	Id.	Via Vittorio Veneto, 95-*r*
21	Ronco Scrivia	Id.	Corso Italia, 36
22	Campoligure	Id.	Piazza Martiri della Benedicta n. 2
23	Arenzano	Id.	Viale Sauli Pallavicino, 7
24	Cogoleto	Id.	Via Rati, 47
25	Varazze	Savona	Piazza Dante Alighieri, 6
26	Savona Agenzia Centrale	Id.	Via A. Aonzo, 9-*r*

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
27	Altare	Savona	Via Roma, 18
28	Cairo Montenotte	Id.	Via Andrea Colla, 2, Palazzo Cristallo
29	Millesimo	Id.	Via Trento e Trieste, 15, 17-*r*
30	Vado Ligure	Id.	Via Aurelia, 4, angolo piazza Cavour
31	Finale Ligure	Id.	Via Roma, 12
32	Pietra Ligure	Id.	Piazza Martiri Libertà, 10
33	Loano	Id.	Via A. Ghilini, 9
34	Albenga	Id.	Piazza del Popolo, 25
35	Alassio	Id.	Via Dante, 114
36	Imperia	Imperia	Via della Repubblica, 8-*bis*
37	Pieve di Teco	Id.	Piazza G. Brunengo
38	Arma di Taggia	Id.	Via P. Boselli, 21
39	Taggia	Id.	Viale Mazzini, 13
40	Sanremo	Id.	Corso Mombello, 8
41	Ospedaletti	Id.	Via Vittorio Emanuele, 12
42	Bordighera	Id.	Via Vittorio Emanuele, 112
43	Ventimiglia	Id.	Corso della Repubblica, 6
44	Varese Ligure	La Spezia	Via Umberto I, 1
45	La Spezia Sede Centrale	Id.	Corso Cavour, 6
46	Levanto	Id.	Via Cairoli, 2
47	Brugnato	Id.	Municipio, 4
48	Piana di Battolla	Id.	Piazza Roma, 3
49	Sesta Godano	Id.	Via Roma, 8
50	Lerici	Id.	Piazza Garibaldi, 14
51	Sarzana	Id.	Via Bertolani, 1

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane
MARIO GOBBO

Registrato al n. 62521, *mod. II, vol.* 847, *addì* 3 *giugno* 1960, *Atti privati ed esteri di Roma, esatte L.* 21.255 (*ventunomiladuecentocinquantacinque*).

Proroga della convenzione con l'Istituto bancario San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Piemonte.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, rappresentato dal suo presidente prof. Jona Luciano, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 29 ottobre 1938, approvata con regio decreto 15 dicembre 1938, n. 1943, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte, e prorogata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, con la convenzione 21 novembre 1940, approvata con il regio decreto 23 dicembre 1940, n. 1962, e successivamente prorogata tacitamente per altri due bienni e cioè dal 1° gennaio 1943 al 31 dicembre 1944 e dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946, e per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 646, rinnovata con modificazioni per triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954, approvata con decreto ministeriale del 18 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione

20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto bancario San Paolo di Torino di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino continuerà a mantenere in Torino, a proprie spese, un Magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 4000 milioni la scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima dell'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto bancario San Paolo a disporre, sulla detta dotazione per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Torino.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato e dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Torino od a quella Intendenza di finanza su ordinazione dell'Istituto bancario San Paolo, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Torino al Magazzino compartimentale dell'Istituto come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e la conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale sono a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub agenzie, ecc.) nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla pre-

sente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze e dell'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dalla entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto bancario San Paolo di Torino contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 1,50 % fino ad un importo di L. 13.200 milioni;
L. 0,30 % sull'importo eccedente L. 13.200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto bancario San Paolo ed alle sue dipendenze, rappresentanze o Istituti di credito corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto bancario San Paolo deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori-bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto bancario San Paolo dichiara fin da ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Torino ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto bancario San Paolo è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite di valori, sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente, si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 120 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti il predetto deposito cauzionale dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 %, intestati al predeto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960, ed ha durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
LUCIANO JONA

ALLEGATO A
(art. 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Alessandria	Alessandria	Corso Roma, 9
2	Acqui Terme	Id.	Corso Italia, 4
3	Casale Monferrato	Id.	Via Magnocavallo, 23
4	Murisengo	Id.	Banca Popolare di Novara
5	Novi Ligure	Id.	Corso Marenco, 2
6	Occimiano	Id.	Banca popolare di Novara
7	Ovada	Id.	Piazza Garibaldi, 5
8	Sale di Tortona	Id.	Via Montebello, 2
9	Ticineto	Id.	Via G. Matteotti, 3
10	Tortona	Id.	Piazza Duomo 10-11
11	Valenza	Id.	Corso Garibaldi, 10
12	Vignale Monferrato	Id.	Via Mazzucco Biagio 5
13	Aosta	Aosta	Piazza E. Chaoux 30
14	Châtillon	Id.	Cassa risparmio di Torino
15	Donnaz	Id.	Via Roma, 53
16	Asti	Asti	Via Cesare Battisti, 3
17	Canelli	Id.	Via Alfieri, 17
18	Castagnole Monferrato	Id.	Via Roma, 18
19	Castigliole d'Asti	Id.	Via Roma, 7
20	Mombercelli	Id.	Via E. Ravazza, 4
21	Moncalvo	Id.	Piazza Carlo Alberto, 3-a
22	Montafia	Id.	Piazza Camillo Riccio, 5
23	Montegrosso d'Asti	Id.	Via XX Settembre, 17
24	Montiglio	Asti	Banca Popolare di Novara
25	Nizza Monferrato	Id.	Via Santa Giulia, 5
26	S. Damiano d'Asti	Id.	Via Roma, 18
27	Villafranca d'Asti	Id.	Via Roma, 62
28	Villanova d'Asti	Id.	Via Roma, 65
29	Cuneo	Cuneo	Corso Nizza, 17
30	Alba	Id.	Piazza Savona, 1
31	Barge	Id.	Banca Popolare di Novara
32	Borgo S. Dalmazzo	Id.	Banca Popolare di Novara
33	Bra	Id.	Via Vittorio Emanuele II, 241
34	Carrù	Id.	Piazzetta F. Gallo, 5
35	Ceva	Id.	Piazza Vittorio Emanuele II n. 36
36	Cortemilia	Id.	Banca Popolare di Novara
37	Demonte	Id.	Banca Popolare di Novara
38	Dogliani	Id.	Piazza Carlo Alberto, 30
39	Dronero	Id.	Banca Popolare di Novara
40	Fossano	Id.	Via Garibaldi, 2
41	Garessio	Id.	Cassa Risparmio di Torino
42	Mondovì	Id.	Corso Statuto, 29
43	Ormea	Id.	Cassa Risparmio di Torino
44	Racconigi	Id.	Banca Popolare di Novara
45	Saluzzo	Id.	Corso Italia, 56
46	Savigliano	Id.	Piazza del Popolo, 60
47	Sommariva Bosco	Id.	Via Cavour, 11
48	Venasca	Id.	Cassa risparmio di Torino
49	Novara	Novara	Via Cannobio, 6
50	Arona	Id.	Banca Popolare di Novara

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
51	Bavenò	Novara	Banca Popolare di Novara
52	Bellinzago Novarese	Id.	Banca Popolare di Novara
53	Borgomanero	Id.	Banca Popolare di Novara
54	Borgoticino	Id.	Banca Popolare di Novara
55	Cannobio	Id.	Banca Popolare di Intra
56	Domodossola	Id.	Banca Popolare di Novara
57	Ghemme	Id.	Banca Popolare di Novara
58	Gozzano	Id.	Banca Popolare di Novara
59	Gravellona Toce	Id.	Banca Popolare di Novara
60	Grignasco	Id.	Banca Popolare di Novara
61	Intra	Id.	Banca Popolare di Intra
62	Oleggio	Id.	Banca Popolare di Novara
63	Omegna	Id.	Banca Popolare di Novara
64	Ornavasso	Id.	Banca Popolare di Novara
65	Orta San Giulio	Id.	Banca Popolare di Novara
66	Pallanza	Id.	Banca Popolare di Novara
67	Romagnano Sesia	Id.	Banca Popolare di Novara
68	S. Maria Maggiore	Id.	Banca Popolare di Novara
69	Stresa Borromeo	Id.	Banca Popolare di Novara
70	Varallo Pombia	Id.	Banca Popolare di Novara
71	Varzo	Id.	Banca Popolare di Novara
72	Vogogna	Id.	Banca Popolare di Novara
73	Torino Distr. centrale	Torino	Via Barbaroux, 19
74	Torino agenzia n. 6	Id.	Via Nizza, 50
75	Avigliana	Id.	Stradale di Susa, 48
76	Bardonecchia	Id.	Via Medail, 65
77	Caluso	Id.	Piazza Ubertini, 5
78	Carignano	Torino	Via Trento, 11
79	Carmagnola	Id.	Piazza Garavella, 5
80	Castellamonte	Id.	Via Costantino Nigra, 3
81	Cavour	Id.	Cassa risparmio di Torino
82	Cesana Torinese	Id.	Via Roma, 11
83	Chieri	Id.	Via Vittorio Emauele II, 33-*B*
84	Chivasso	Id.	Via Torino, 62
85	Ciriè	Id.	Via S. Ciriaco, 21
86	Cuorgnè	Id.	Piazza Morgando, 1
87	Forno Canavese	Id.	Via Roma, 6
88	Giaveno	Id.	Piazza San Lorenzo, 5
89	Ivrea	Id.	Via Palestro, 20
90	Lanzo Torinese	Id.	Via Roma, 12-*D*
91	Moncalieri	Id.	Via San Martino, 34
92	Orbassano	Id.	Piazza del Municipio, 2-*A*
93	Perosa Argentina	Id.	Strada Roma, 31
94	Pinerolo	Id.	Via Trieste, 5
95	Poirino	Id.	Via Indipendenza, 17
96	Pont Canavese	Id.	Via Destefanis, 8
97	Rivara Canavese	Id.	Banca Popolare di Novara
98	Rivarolo Canavese	Id.	Corso Torino, 28-*B*
99	Rivoli	Id.	Piazza Martiri Libertà, 8
100	Susa	Id.	Via Palazzo di Città, 10
101	Torre Pellice	Id.	Cassa risparmio di Torino
102	Ulzio	Id.	Cassa risparmio di Torino
103	Venaria	Id.	Via Andrea Mensa, 110-112
104	Vigone	Id.	Banca Torinese Balbis & Gugl.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
105	Villar Perosa	Torino	Viale G. Agnelli, 9
106	Viù	Id.	Via Roma, 1
107	Vercelli (mercato)	Vercelli	Piazza E. Zumaglini, 4
108	Andorno Micca	Id.	Banca Popolare di Novara
109	Biella	Id.	Via G. Marconi, 9-*A*
110	Borgosesia	Id.	Via G. Batt. della Bianca, 6
111	Caresana	Id.	Corso Italia, 32
112	Cigliano	Id.	Corso Umberto I, 48
113	Cossato	Id.	Cassa risparmio di Biella
114	Crescentino	Id.	Corso Roma, 55
115	Gattinara	Id.	Corso Valsesia, 6
116	Livorno Ferraris	Id.	Via Leone Giordano, 7
117	S. Germano Vercellese	Id.	Piazza Mazzini, 15
118	Santhià	Id.	Corso Nuova Italia, 66-*A*
119	Trino	Id.	Corso Italia, 53-*B*
120	Vallemosso	Id.	Via Roma, 23
121	Varallo Sesia	Id.	Via Umberto I, 31

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
LUCIANO JONA

Registrato al n. 62522, mod. II, vol. 847, addì 3 giugno 1960, Atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 21.255 (ventunomiladuecentocinquantacinque).

Proroga della convenzione con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Venezie.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, rappresentato dal suo presidente ing. dottor Francesco Ferruccio Smeraldi si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Venezie, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943, con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945 e, successivamente prorogata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 con la convenzione 24 agosto 1946, approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 641, rinnovata con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950, approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022 e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione 17 marzo 1954 approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata col decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia e Trieste.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

L'Istituto federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto federale continuerà a mantenere in Venezia, a proprie spese, un Magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 6700 milioni di scorta di valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato. Tale dotazione dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta scorta potrà essere variata con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto federale.

Art. 5.

L'Istituto federale assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 15 ed anche prima dell'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto federale si obbliga a tener fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle Casse di risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di tesoreria provinciale di Venezia. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola Cassa di risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale dell'Istituto della dotazione di valori bollati di cui all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella Intendenza di finanza, su ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto di detti valori e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Venezia al Magazzino compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, subagenzie delle dette Casse, nonchè di Istituti di credito

corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,10 per cento fino ad un importo di L. 13.200 milioni;

L. 0,30 per cento sull'importo eccedente L. 13.200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto federale ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto federale dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia, ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esso si assume con la presente si obbliga di confermare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi ed ammontanti attualmente a L. 224 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati al predetto Istituto.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie
FRANCESCO FERRUCCIO SMERALDI

ALLEGATO *A*
(art 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle Casse di risparmio sue partecipanti, delle sue direzioni compartimentali o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Belluno	Belluno	Sede di Belluno della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Martiri, 41
2	Agordo	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 14
3	Auronzo	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3
4	Cortina	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Italia
5	Feltre	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Largo Castaldi
6	Pieve di Cadore	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Tiziano
7	S. Stefano Cadore	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Centro
8	Bolzano	Bolzano	Cassa di risparmio della provincia di Bolzano - Centrale, via Museo, 56
9	Bressanone	Id	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, via Torre Bianca
10	Brunico	Id	Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Filiale via Dante Alighieri
11	Caldaro	Id	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
12	Chiusa	Bolzano	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
13	Egna	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
14	Malles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
15	Merano	Id.	Sede della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, largo Mercato
16	Monguelfo	Id.	Esattoria Consorziale, Collettoria di Monguelfo
17	Ortisei	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Centro
18	Silandro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano
19	Vipiteno	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano
20	Gorizia	Gorizia	Cassa di risparmio di Gorizia, sede centrale
21	Cormons	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Gorizia, piazza Liberta, 2
22	Gradisca	Id.	Cassa di risparmio di Gorizia, Filiale, piazza Unità, 4
23	Padova	Padova	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, corso Garibaldi
24	Camposampiero	Id.	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
25	Cittadella	Id.	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
26	Conselve	Id.	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
27	Este	Id.	Filiale Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Principe Umberto
28	Monselice	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
29	Montagnana	Padova	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
30	Piove di Sacco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Garibaldi
31	Rovigo	Rovigo	Sede della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, via Mazzi, 11
32	Adria	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, corso Vittorio Emanuele
33	Badia Polesine	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
34	Castelmassa	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
35	Lendinara	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
36	Occhiobello	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
37	Trento	Trento	Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, sede centrale, via Galileo Galilei
38	Arco	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
39	Borgo Valsugana	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
40	Cavalese	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
41	Cembra	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
42	Cles	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
43	Cusiano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
44	Fondo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
45	Levico	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
46	Malè	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
47	Mezzolombardo	Trento	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
48	Pergine	Id.	Esattoria della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
49	Pieve Tesino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
50	Pinzolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
51	Ponte Arche	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
52	Primiero	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
53	Riva	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, piazza Garibaldi
54	Rovereto	Id.	Sede della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, piazza Rosmini
55	Tione	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
56	Treviso	Treviso	Sede Centrale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza dei Signori
57	Asolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Canova
58	Castelfranco Veneto	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, corso 28 Aprile, 2
59	Conegliano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, corso Mazzini, 12
60	Cornuda	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Matteotti, 12
61	Crespano Grappa	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via IV Novembre, 15
62	Follina	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
63	Mogliano V.to	Treviso	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta
64	Montebelluna	Id	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Garibaldi
65	Motta Livenza	Id	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, via Bocca Palazzo, 1
66	Oderzo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana via Dante
67	Pieve di Soligo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
68	Roncade	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
69	Spresiano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, piazza Luciano Rigo, 43
70	Valdobbiadene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
71	Vittorio Veneto	Id.	Sede della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana
72	Trieste	Trieste	Cassa di risparmio di Trieste sede centrale, via della Cassa di risparmio
73	Grado	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, corso Vittorio Emanuele
74	Monfalcone	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste, via IX Giugno, 87
75	Muggia	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Trieste
76	Udine	Udine	Cassa di risparmio di Udine, sede via del Monte
77	Cervignano	Id.	Cassa risparmio di Udine, filiale via Saifro
78	Cividale	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, piazza Diacono
79	Latisana	Udine	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Cesare Battisti
80	Maniago	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Roma
81	Pordenone	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Mazzini
82	Sacile	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Udine, via Roma
83	S. Daniele Friuli	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Udine
84	S. Vito Tagliamento	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Udine
85	Tolmezzo	Id	Cassa di risparmio di Udine, Filiale
86	Codroipo	Id	Filiale della Banca del Friuli, piazza Garibaldi
87	Comeglians	Id	Filiale della Banca del Friuli, Esattoria
88	Gemona	Id	Filiale della Banca del Friuli, piazza Municipio
89	Moggio Udinese	Id	Filiale della Banca del Friuli, piazza Municipio
90	Palmanova	Id	Filiale della Banca del Friuli, borgo Aquileia
91	Pontebba	Id	Filiale della Banca del Friuli, via Roma
92	S. Giorgio Nogaro	Id	Filiale della Banca del Friuli, via Emilia
93	Spilimbergo	Id	Filiale della Banca del Friuli, via Indipendenza
94	Tarcento	Id	Filiale della Banca del Friuli, via Roma
95	Tarvisio	Id	Filiale della Banca del Friuli, via Nazionale
96	Venezia	Venezia	Cassa di risparmio di Venezia, Sede centrale, Campo Manin
97	Cavarzere	Id	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
98	*Chioggia*	Venezia	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso del Popolo
99	Dolo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Matteotti n. 1
100	Mestre	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, piazzetta Matter
101	Mirano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via G. Marconi
102	Portogruaro	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, via Roma
103	San Donà Piave	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Venezia, corso Silvio Trentin
104	Verona	Verona	Sede Centrale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 1
105	Caprino	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza della Vittoria, 1
106	Cologna Veneta	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Nicola e Domenico Cardo n. 1
107	Isola della Scala	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Cavour, 5
108	Legnago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Garibaldi, 15
109	Soave	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno piazza Mercato Grani, 1
110	Tregnago	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Vittorio Veneto
111	Villafranca	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, corso Vittorio Emanuele, 136
112	Vicenza	Vicenza	Sede di Vicenza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Cesare Battisti, 10
113	Arzignano	Vicenza	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Marconi
114	Asiago	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Mazzini
115	Barbarano	Id.	Agenzia della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Roma
116	Bassano	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, piazza Monte Vecchio
117	Lonigo	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 28
118	Novènta Vicentina	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Roma, 3
119	Marostica	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Mazzini, 55
110	Schio	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Carducci, 14
121	Thiene	Id.	Filiale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, via Garibaldi, 26
122	Valdagno	Id.	Banca Mutua popolare di Valdagno

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie
FRANCESCO FERRUCCIO SMERALDI

Registrato al n. 62523, *mod. II, vol* 847, *addì* 3 *giugno* 1960, *Atti privati ed esteri di Roma, esatte L* 21.255 *(ventunomiladuecentocinquantacinque).*

Proroga della convenzione con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro avv. Giuseppe Trabucchi e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde rappresentata dal suo vice direttore generale avv. Felice Setti e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata dal suo consigliere delegato direttore generale dott. Angelo Saraceno entrambi al presente atto autorizzati come da deleghe allegate *sub. B* e *C*, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano in data 7 novembre 1940, approvata con regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2026, con la quale fu affidato ai detti Istituti di servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia per il biennio 1° gennaio 1941-31 dicembre 1942, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1° gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata con regio decreto 29 marzo 1943, n. 254, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioè dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 e sostituita ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 1946 per il biennio 1946-47, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 601, rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioè dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 con la convenzione 26 aprile 1950 approvata con la legge 16 dicembre 1950, n. 1022, e successivamente prorogata tacitamente per il successivo triennio e cioè dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1953, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, con la convenzione del 17 marzo 1954 approvata con il decreto ministeriale 18 marzo 1954, rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, con la convenzione 20 febbraio 1956, approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1956, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1956 e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, è rinnovata, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ed alla Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata di continuare ad effettuare, in comunione, con responsabilità solidale ad ogni effetto, fra i due Istituti, il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni tipi di valori bollati agli Uffici del registro.

Art. 3.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, accettano di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbligano di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, rendendosene solidalmente responsabili.

Art. 4.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare suddetta continueranno a mantenere in Milano, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 11.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il Magazzino suddetto è stato già dotato.

La dotazione complessiva dovrà risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare della detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dagli Istituti.

Art. 5.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata assumono in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 4 e se ne rendono responsabili solidalmente, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro, al termine della presente convenzione o della proroga prevista dal successivo art. 15 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano a disporre, sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati non superiore ai 9/10 della dotazione stabilita col precedente art. 4 giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano a tenere fermo costantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati costituenti la predetta dotazione.

Di tale quantitativo di valori i detti Istituti non potranno disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati di Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di teso-

reria provinciale di Milano. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto la Cassa di risparmio e la suddetta Banca si obbligano a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza, rappresentanza e dai corrispondenti, che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale degli Istituti della dotazione dei valori bollati di cui all'art. 4 come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Milano od a quella Intendenza di finanza su ordinazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Banca popolare di Milano, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Milano al Magazzino compartimentale degli Istituti, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono invece a carico degli Istituti.

Art. 10.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.) nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle Piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra l'Amministrazione delle finanze, la Cassa di risparmio e la Banca, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la Cassa di risparmio e la Banca intendano spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione dovranno ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Cassa di risparmio e la Banca devono comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente. E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio, che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e dalla Banca popolare di Milano contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete agli Istituti la seguente provvigione:

L. 1 % fino ad un importo di L. 30 miliardi;
L. 0,30 % sull'importo eccedente i 30 miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spettano alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e alla Banca popolare di Milano ed alle loro dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che la Cassa di risparmio e la Banca devono consentire, a loro volta, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli Istituti, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali i due Istituti precitati dichiarano fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Milano ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che i due Istituti anzidetti sono tenuti a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 13.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esse affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale degli Istituti, sia presso gli organi di distribuzione.

La Cassa di risparmio e la Banca si obbligano altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esse affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale, come presso gli Uffici periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con le precedenti convenzioni e di quelli che esse si assumono con la presente, si obbligano di confermare, entro il mese successivo a quello della sottoscrizione di quest'ultima convenzione, i depositi cauzionali già prestati, in base alle precedenti convenzioni ed alle successive integrazioni di essi, ed ammontanti attualmente a L. 405 milioni (valore nominale).

Tutti i titoli costituenti i predetti depositi cauzionali dovranno recare l'annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente art. 4.

L'eventuale aumento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato con titoli dello Stato 5 % intestati agli Istituti.

Art. 15.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1960 ed ha durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo biennio.

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

p. *La Cassa di risparmio delle provincie lombarde*
FELICE SETTI

p. *La Banca popolare di Milano*
ANGELO SARACENO

ALLEGATO *A*
(art. 10 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano si obbligano di provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Almenno S. Salvatore	Bergamo	Cassa di risparmio, piazza S. Salvatore, 6
2	Alzano Lombardo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Emanule II, 8-*D*
3	Bergamo	Id.	Cassa di risparmio, via dei Partigiani, 2-4-6
4	Caprino Bergamasco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 5
5	Caravaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Prata n. 5
6	Clusone	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 8
7	Gandino	Id.	Cassa di risparmio, via Castello, 2
8	Gazzaniga	Id.	Banca popolare di Bergamo, via G. Marconi, 5
9	Lovere	Id.	Cassa di risparmio, piazza XIII Martiri, 5
10	Martinengo	Id.	Cassa di risparmio, via Locatelli
11	Ponte San Pietro	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 14
12	Romano di Lombardia	Id.	Cassa di risparmio, via Rubini angolo via Roma
13	S. Giovanni Bianco	Id.	Cassa di risparmio, piazza Zinioni, 51
14	P.za Brembana	Id.	Cassa di risparmio, via B. Belotti, 13
15	Sarnico	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre, 1
16	Trescore Balneario	Id.	Cassa di risparmio, via Locatelli, 9

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
17	Treviglio	Bergamo	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 4
18	Verdello	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mons. Grassi
19	Zogno	Id.	Cassa di risparmio, piazza Italia, 3
20	Breno	Brescia	Banca San Paolo, via G Mazzini, 72
21	Brescia	Id.	Banca San Paolo, corso Martiri Libertà, 13
22	Brescia	Id.	Cassa di risparmio, corso Cavour, 4
23	Chiari	Id.	Cassa di risparmio, via XXI Aprile, 40-42
24	Darfo	Id.	Cassa di risparmio, corso Le petit, 34-36
25	Desenzano del Garda	Id.	Cassa di risparmio via Porto Vecchio, 1-3
26	Edolo	Id.	Banca Val Camonica, via Porro, 14-16
27	Gardone Val Trompia	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 51
28	Iseo	Id.	Cassa di risparmio, via della Quadra, 3-5
29	Lonato	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 71
30	Montichiari	Id.	Cassa di risparmio, via Umberto I, 26
31	Orzinuovi	Id.	Cassa di risparmio, piazza Garibaldi, 16
32	Palazzolo s/Oglio	Id.	Cassa di risparmio, piazza Zamara, 8
33	Pisogne	Id.	Cassa di risparmio, piazza della Vittoria, 1
34	Rovato	Id.	Cassa di risparmio, corso Bonomelli, 103
35	Salò	Id.	Cassa di risparmio, piazza V. Emanuele, 185
36	Verolanuova	Brescia	Cassa di risparmio, via Zanardelli
37	Vestone	Id.	Banca San Paolo, via G. Perlasca, 2-C
38	Vobarno	Id.	Cassa di risparmio, via De Zoboli, 51
39	Appiano Gentile	Como	Cassa di risparmio via della Libertà, 1
40	Asso	Id.	Cassa di risparmio, via Romagnoli, 4
41	Barzanò	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Besana
42	Bellano	Id.	Cassa di risparmio, via A. Manzoni, 2
43	Bellagio	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Mazzini, 6
44	Brivio	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele
45	Cantù	Id.	Cassa di risparmio, via Roma n. 6
46	Castiglione Intelvi	Id.	Cassa di risparmio, piazza La Torre, 5
47	Cermenate	Id.	Cassa di risparmio, piazza XX Settembre
48	Cernobbio	Id.	Cassa di risparmio, via Regina n. 33
49	Como	Id.	Cassa di risparmio, via 5 Giornate, 13
50	Costamasnaga	Id.	Banca popolare di Lecco, via XXV Aprile, 6
51	Erba Incino	Id.	Cassa di risparmio, corso XXV Aprile angolo viale Magni
52	Introbio	Id.	Banca popolare di Lecco, viale della Vittoria
53	Gravedona	Id.	Banca popolare di Lecco, viale Stampa, 1
54	Lecco	Id.	Banca popolare di Lecco, piazza Garibaldi, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
55	Lecco	Como	Cassa di risparmio, via C. Cattaneo, 2
56	Mandello Lario	Id.	Cassa di risparmio, piazza Municipio, 2
57	Mariano Comense	Id.	Cassa di risparmio, piazza Roma, 32-34
58	Menaggio	Id.	Cassa di risparmio, via Mazzini, 1
59	Merate	Id.	Cassa di risparmio, via Risorgimento, 1
60	Missaglia	Id.	Cassa di risparmio, piazza della Libertà, 4
61	Oggiono	Id.	Cassa di risparmio, via 1° Maggio, 33
62	Olgiate Comasco	Id.	Cassa di risparmio, via Roma n. 12
63	Olginate	Id.	Cassa di risparmio, via Radaelli, 21-*D*
64	Porlezza	Id.	Cassa di risparmio, via Colombaio, 19
65	Casalmaggiore	Cremona	Cassa di risparmio, piazza *Garibaldi, 13*
66	Castelleone	Id.	Cassa di risparmio, via Roma n. 6
67	Crema	Id.	Cassa di risparmio, via Battisti, 4-6
68	Cremona	Id.	Cassa di risparmio, via Matteotti, 15
69	Isola Dovarese	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 1
70	Piadena	Id.	Banca popolare di Cremona, via della Libertà, 34
71	Ostiano	Id.	Cassa di risparmio, corso Garibaldi, 27
72	Pizzighettone	Id.	Banca popolare di Cremona, via Garibaldi, 9
73	Robecco d'Oglio	Id.	Cassa di risparmio, via De Amicis, 1
74	Soncino	Cremona	Cassa di risparmio, via Tinelli n. 13
75	Soresina	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 2
76	Asola	Mantova	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 12
77	Bozzolo	Id.	Cassa di risparmio, piazza Mazzini, 7
78	Castiglione Stiviere	Id.	Cassa di risparmio, via Pretorio, 17
79	Mantova	Id.	Cassa di risparmio, piazza Martiri Belfiore
80	Ostiglia	Id.	Banca agricola di Mantova, piazza Cornelio, 8
81	Pegognaga	Id.	Cassa di risparmio, piazza V. Veneto, 4
82	Sermide	Id.	Cassa di risparmio, via Cavicchini, 3
83	Revere	Id.	Banca agricola di Mantova, via Umberto I, 8
84	Suzzara	Id.	Banca agricola di Mantova, via Roma, 3
85	Viadana	Id.	Cassa di risparmio, piazza Matteotti, 2
86	Abbiategrasso	Milano	Cassa di risparmio, piazza 5 Giornate, 4
87	Arluno	Id.	Cassa di risparmio, via Roma n. 2
88	Besana Brianza	Id.	Cassa di risparmio, via Viarana, 1
89	Binasco	Id.	Cassa di risparmio, via Don Albertario, 11-13
90	Bollate	Id.	Cassa di risparmio, via G. Matteotti, 22
91	Carate Brianza	Id.	Cassa di risparmio, via Libertà
92	Casalpusterlengo	Id.	Cassa di risparmio, piazza del Popolo, angolo via Libertà

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
93	Cassano d'Adda	Milano	Cassa di risparmio, via Vittorio Veneto, 14
94	Castano Primo	Id.	Cassa di risparmio, via San Antonio, 2
95	Cernusco sul Naviglio	Id.	Cassa di risparmio, via Umberto I n. 14
96	Codogno	Id.	Cassa di risparmio, via Vittorio Emanuele, 25-27
97	Corsico	Id.	Cassa di risparmio, corso Cavour, 17
98	Cuggiono	Id.	Cassa di risparmio, piazza Berra, 3
99	Desio	Id.	Cassa di risparmio, piazza della Conciliazione, 2
100	Gorgonzola	Id.	Cassa di risparmio, piazza Cesare Battisti, 1
101	Legnano	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 5
102	Legnano	Id.	Banca di Legnano, via Franco Tosi, 2
103	Lissone	Id.	Cassa di risparmio, via Santi Pietro e Paolo, 13
104	Lodi	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 23
105	Magenta	Id.	Cassa di risparmio, via Roma n. 41
106	Meda	Id.	Banca popolare di Milano piazza Municipio, 1
107	Melegnano	Id.	Casa di risparmio, via Roma n. 13
108	Melzo	Id.	Cassa di risparmio, via [illegible] Bianchi, 5-7
109	Milano	Id.	Cassa di risparmio succursale via San Michele del Carso n. 4
110	Milano	Id.	Cassa di risparmio, corso Porta Romana, 78
111	Milano	Id.	Cassa di risparmio succursale corso XXII Marzo, 29
112	Milano	Milano	Cassa di risparmio succursale, via Urbano III, 3
113	Milano	Id.	Cassa di risparmio, succursale, piazza Napoli, 31
114	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, sede centrale, piazza Meda n. 4
115	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, piazza Bainonti, 4 (Ag.)
116	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Ag.), corso Buenos Aires, 36
117	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Ag.). via Meravigli, 16
118	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Ag.) piazzale Loreto, 2
119	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Ag.), corso Garibaldi, 73
120	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Ag.), via Agudio, 1
121	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Ag.), viale Piave, 28
122	Milano	Id.	Banca popolare di Milano, (Ag.), Piazzale Lagosta, 9
123	Monza	Id.	Banca popolare di Milano, via Zucchi, 36
124	Paderno Dugnano	Id.	Cassa di risparmio, via Roma n. 4
125	Parabiago	Id.	Cassa di risparmio, via San Michele, 14
126	Rho	Id.	Cassa di risparmio, via De Amicis, 1
127	S. Angelo Lodigiano	Id.	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto, 13
128	Seregno	Id.	Banca popolare di Milano, piazza Vittorio Veneto, 3
129	Sesto San Giovanni	Id.	Cassa di risparmio, piazza IV Novembre, 25
130	S[illegible]eso	Id.	Cassa di risparmio, corso Marconi, 35

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
131	Vaprio d'Adda	Milano	Cassa di risparmio, via XXV Aprile, 30
132	Vimercate	Id.	Cassa di risparmio, via De Castilia, 6
133	Belgioioso	Pavia	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto, 15
134	Broni	Id.	Cassa di risparmio, via Emilia n. 129
135	Casorate Primo	Id.	Cassa di risparmio, via Santo Agostino, 10
136	Casteggio	Id.	Cassa di risparmio, viale Stazione, 12
137	Chignolo Po	Id.	Cassa di risparmio, via Garibaldi, 137-139
138	Dorno	Id.	Cassa di risparmio, piazza G. Bonacosa, 12
139	Garlasco	Id.	Cassa di risparmio, via Roma n. 29
140	Mede Lomellina	Id.	Cassa di risparmio, via Dante n. 4
141	Mortara	Id.	Cassa di risparmio, via Cavour n. 10
142	Pavia	Id.	Cassa di risparmio, via Varese n. 3-5
143	Robbio Lomellina	Id.	Cassa di risparmio, via Marconi, 11
144	S. Nazzaro de' Burgondi	Id.	Cassa di risparmio, via A. Saffi, 21
145	Stradella	Id.	Cassa di risparmio, via Palestro, 6
146	Varzi	Id.	Cassa di risparmio, via Luigi Mazza, 6
147	Vigevano	Id.	Banca popolare di Vigevano, via Dante, 19
148	Voghera	Id.	Cassa di risparmio, via Plana n. 16
149	Bormio	Sondrio	Cassa di risparmio, via Roma n. 158
150	Chiavènna	Id.	Cassa di risparmio, piazza Pioncher
151	Morbegno	Id.	Cassa di risparmio, via Tommaso Nani, 2
152	Sondrio	Sondrio	Cassa di risparmio, via Piazzi n. 3-4
153	Tirano	Id.	Cassa di risparmio, viale G B. Marinoni, 2
154	Angera	Varese	Cassa di risparmio, piazza Parrocchiale, 10
155	Arcisate	Id.	Cassa di risparmio, viale Roma n. 1
156	Busto Arsizio	Id.	Banca popolare di Milano, piazza Garibaldi, 5
157	Fagnano Olona	Id.	Cassa di risparmio, via Giuseppe Verdi, angolo via Manzoni, 6
158	Gallarate	Id.	Banca popolare di Milano, via Giuseppe Verdi, 8
159	Gavirate	Id.	Cassa di risparmio, via Cavallotti, 6
160	Laveno Mombello	Id.	Cassa di risparmio via Libiena n. 30
161	Luino	Id.	Cassa di risparmio, via XI Febbraio, 3
162	Malnate	Id.	Cassa di risparmio, piazza Vittorio Veneto
163	Saronno	Id.	Cassa di risparmio, via G Marconi, 12-14
164	Sesto Calende	Id.	Cassa di risparmio, via XX Settembre, 30
165	Somma Lombardo	Id.	Cassa di risparmio via Mazzini n. 55
166	Tradate	Id.	Cassa di risparmio, via Mameli, 2
167	Varese	Id.	Cassa di risparmio, piazza San Vittore, 5

Roma, addì 19 maggio 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

p *La Cassa di risparmio delle provincie lombarde*
FELICE SETTI

p *La banca popolare di Milano*
ANGELO SARACENO

N. 17661 R ALLEGATO *B*

COMITATO ESECUTIVO

DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI BENEFICENZA AMMINISTRATRICE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE E GESTIONI ANNESSE - MILANO

Cassa di Risparmio delle provincie lombarde

Seduta del giorno 16 novembre 1959

Presenti i Signori:
prof. G. Dell'Amore, presidente;
prof. dott. ing. C. Chiodi, vice presidente;
dott. C. Baruffi, commissario;
gr. uff. M. Bordogna, commissario;
avv. A. Donati, commissario;
dott. A. Mazzotta, commissario;
comm. L. Vignati, commissario;
dott. G. Monti, direttore generale;
avv. L. Falaguerra, segretario capo.

Vice direttore generale

rag. Rossotti riferisce che è necessario provvedere per il rinnovo della convenzione in corso col Ministero delle finanze, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Lombardia, in unione con la Banca popolare di Milano.

Chiede che il Comitato esecutivo voglia pertanto provvedere al rilascio delle deleghe necessarie per la stipulazione della nuova convenzione che stabilirà le condizioni per la gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 1960.

Comitato esecutivo

delibera di delegare il Direttore Generale, dott. Giovanni Monti, i vice direttori generali rag. Edoardo Rossotti ed avvocato Felice Setti, nonchè l'avv. Luigi Del Bo, in via fra loro disgiuntiva, alla stipulazione — per conto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed in unione alla Banca popolare di Milano — della convenzione col Ministero delle finanze per la distribuzione, a far tempo dal 1° gennaio 1960, dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia.

Il presidente: prof. G. DELL'AMORE

Il segretario capo: FALAGUERRA

N. 91181 di repertorio

Conforme all'originale in atti dell'Ente sopra indicato.

Milano, lì 26 novembre 1959

Luigi Piontelli, notaio

(timbro del notaio)

ALLEGATO *C*

BANCA POPOLARE DI MILANO

Società cooperativa a resp. lim.
con sede in Milano, piazza F. Meda, 4

Adunanza del Consiglio di amministrazione di martedì 30 giugno 1959, ore 17,30

Sono presenti:
il Presidente, prof. Libero Lenti;
il consigliere delegato direttore generale, dott. Angelo Saraceno;
i consiglieri: avv. prof. Domenico Barbero, Alberto Benzoni, prof. Ercole Bottani, dott. ing. Guido Jarach, rag. Renato Passardi, dott. ing. Mario Tanci, dott. Lodovico Targetti, dottor Carlo Vittadini;
i sindaci: prof. Romolo Scazzoso e rag. Luigi Moro;
il vice direttore generale rag. Mario Galbiati;
il segretario del Consiglio avv. Franco Mattioli.

Il presidente, giustificata l'assenza dei signori dott. Alberto Ferrante, conte dott. Aldo Borletti, dott. Antonio Negri e prof. Pietro Onida ... (*omissis*) ... dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*);

5. Varie ed eventuali.

(*Omissis*)

c) *delega di poteri per stipulare la convenzione relativa alla distribuzione dei valori bollati.*

Su proposta del consigliere delegato il Consiglio unanime conferisce tutti i necessari poteri ai signori dott. Angelo Saraceno, rag. Mario Galbiati e rag. Ercole Repossi perchè anche disgiuntamente in nome e per conto della Banca popolare di Milano sottoscrivano con i competenti organi del Ministero delle finanze ed in unione ai rappresentanti della Cassa di risparmio delle provincie lombarde la nuova convenzione per il servizio di distribuzione dei valori bollati in Lombardia, per il biennio 1960-1961.

(*Omissis*).

Alle ore 19 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, la seduta è tolta.

Il segretario: avv. Franco MATTIOLI

Il Presidente: prof. Libero LENTI

N. 11140 di rep.

Certifico io sottoscritto dott. Nicola Scorza, notaio in Monza, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Milano ed uniti, che quanto sopra trascritto è estratto conforme del verbale in data 30 giugno 1959 del Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Milano - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano, piazza Meda n. 4, da me estratto dal relativo libro verbali, debitamente bollato e vidimato e che appare tenuto a norma di legge; libro che mi è stato esibito, e che ho restituito previa collazione.

Certifico, inoltre, che le parti omesse non alterano nè modificano il contenuto di quelle trascritte.

Milano, addì 20 novembre 1959

Nicola Scorza, notaio

(Timbro del notaio)

Registrato al n. 62524, mod. II, vol. 847, addì 3 giugno 1960, Atti privati ed esteri di Roma, esatte L. 42.720 (quarantaduemilasettecentoventi).

(7026)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151371) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.